che era nel mio pensiero, ma che trasparisce dalla nuova formula dell'articolo 78.

Con esso si vuole che si affranchino le prestazioni perpetue, che sono debitamente accertate, come corrispondenti ad una obbligazione civile. Quanto alle spese di culto che non corrispondano ad una obbligazione civile, noi, onorevole Caldesi, (e dicendo noi, parlo di tutta la Camera) abbiamo già deliberato che siano ridotte non già quelle che possano servire per il comodo di una popolazione, ma tutte quelle che non servano alle necessità di una popolazione, cosicchè abbiamo interpretato, credo, il di lei pensiero, anche con una formula più rigorosa.

Mi pare quindi che ove consideri l'articolo 74, e tenga conto, in quanto possa occorrere, anche di queste mie dichiarazioni, l' onorevole Caldesi possa essere sodisfatto.

Presidente. Onorevole Caldesi?

Caldesi. Ringrazio l'onorevole relatore di queste sue dichiarazioni, ma ritengo, per quanto può valere il mio debole giudizio, che l'articolo 74 della legge darà luogo a moltissime contestazioni ed a liti senza numero; e non sarà tale da togliere di mezzo tutti gl' inconvenienti, che sarebbe desiderabile la legge togliesse. Nondimeno, dal momento che si è detto e ripetuto che per amore del bene bisogna sacrificare il meglio, io mi rassegnerò; augurando che le mie poco liete previsioni non si verifichino. E prendendo atto delle dichiarazioni della Commissione, ritiro il mio emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dobelli.

Dobelli. L'onorevole relatore ha convenuto che imponendo l'affrancazione con esenzione di laudemio si lede il diritto civile: dopo di ciò parmi che il preclaro relatore dovrebbe amar meglio modificare che mantenere l'articolo. Non è poi nel vero il relatore affermando che si tratti di cosa irrilevante: no; il laudemio, in alcuni luoghi, è la maggiore delle prestazioni enfiteutiche, e la misura è dal 5 al 10 per cento del valore del fondo in affrancazione.

Non convengo poi col relatore, il quale crede che il diritto sia di semplice aspettativa; parmi invece che si tratti di diritto condizionato, e quindi da rispettarsi.

Luchini Odoardo, *relatore.* Chiedo di parlare.

Dobelli. Circa la liberazione degli oneri, non si esclude assolutamente dal relatore l'eventualità che il demanio possa reclamare e apprendere la sostanza e la somma data per l'affrancazione; ora questo pericolo dovrebbe assolutamente essere eliminato.

Mi spiace davvero di non aver potuto mettermi d'accordo con l'onorevole relatore.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Luchini Odoardo, *relatore.* Farò una semplice dichiarazione.

Non si tratta, ripeto, di spogliare alcuno di verun diritto acquisito; bisogna tener conto della circostanza che per le disposizioni transitorie la porzione di laudemio è dovuta eventualmente se e quando si proceda all'affrancazione.

Quanto poi all'altra obiezione nella quale l'onorevole Dobelli insiste, io non potrei che ripetere quello che ho già detto.

Presidente. Rileggo l' articolo 78 come è ora proposto dalla Commissione.

" Esse debbono entro un *quinquennio* dalla pubblicazione della presente legge procedere alla affrancazione dei legati, censi, livelli, oneri ed altre prestazioni perpetue d'ogni natura dalle quali fossero gravate con obbligazione civile debitamente accertata.

" La Giunta amministrativa è autorizzata a concedere proroghe del termine suddetto nei casi di riconosciuta convenienza.

" Chiunque sia il creditore e qualunque sia il titolo del credito, le istituzioni di beneficenza hanno diritto di affrancare alla ragione del 100 per 5; salve le convenzioni speciali più favorevoli alla istituzione e salve le leggi speciali vigenti più favorevoli ai debitori.

" Gli atti di affrancazione saranno stipulati con esenzione da tasse di bollo e di registro. "

L' emendamento dell' onorevole Baccarini essendo stato trasfuso in questa nuova formula e l'onorevole Caldesi non insistendo nel suo, in parte pure accolto, pongo a partito l'articolo 78 nella nuova forma proposta dalla Commissione. Chi è d'avviso di approvarlo si compiaccia di alzarsi.

(*È approvato*).

Ora dò lettura della nuova formula dell'articolo 79:

" Nelle provincie dove per leggi o consuetudini sussista l'obbligo di rimborsare agli spedali la spesa dei rispettivi malati poveri, continuerà provvisoriamente tale obbligo *ma dovranno applicarsi le norme di cui al capo VII della presente legge* per determinare la pertinenza di un malato ad un Comune.

" Nei tre anni dalla entrata in esecuzione della presente legge, il Governo del Re presenterà al